SANZIONI TRIBUTARIE

Art. 17-bis

Definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela parziale

1. Nei casi di annullamento parziale dell'atto il contribuente puo' avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni di cui all'articolo 16 del presente decreto e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto, purche' rinunci al ricorso e l'atto non risulti definitivo. In caso di rinuncia al ricorso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute. (30)

Versione in vigore dal 29 giugno 2024, non più in vigore dal 13 giugno 2025 · versione 29

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Sanzioni tributarie
Estremi	Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 gennaio 1998

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(30) Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del D.Lgs. medesimo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sanzioni-tributarie/art-17-bis-definizione-agevolata-delle-sanzioni-in-caso-di-autotutela-parziale/versione/29

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it